

Dispositivo

- 1) L'importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric (Racc. pag. I-6413), è fissato a EUR 50000.
- 2) La domanda della Schneider Electric SA relativa alle spese è respinta.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione / Italia

(causa C-491/08)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Siti di importanza comunitaria — Regime di protezione — Complesso turistico “Is Arenas”»

1. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 (Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 3, n. 1, e 4, n. 1) (v. punti 30-31)*
2. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 2) (v. punti 38-40, 42-43)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d'importanza comunitaria — Sito «Is Arenas» — Allestimento di un campo da golf.

Dispositivo

1) In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas»:

- non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all'obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l'interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e
- non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell'art. 6, n. 2, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.